

61-art.-187-comma-1 e 186 bis--NOTTURNO---no attenuanti

del reato di cui all'art. 187, co. 1, e 186 bis co. 1 e 3 D.Lvo 30.4.1992 nr. 285, e succ. modif., perché si poneva alla guida del veicolo tg _____ benché fosse in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Con l'aggravante di essere persona minore degli anni ventuno, neopatentato, ovvero soggetto che esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose e di aver commesso il fatto in orario notturno (dopo le ore 22 e prima delle ore 7).

Commesso in _____ il _____

PENA IN CASO DI DECRETO PENALE DI CONDANNA

PENA FINALE: euro 10.000,00 di ammenda, così determinata:

p.b. euro 1.500,00 di ammenda e mesi 6 di arresto, aumentata ai sensi del co. 1, 4° periodo dell'art. 187 e art. 63 co. 4 c.p. c.d.s. a euro 2.000,00 di ammenda e mesi 8 di arresto, ridotta ex art. 459 co. 2° c.p.p. a euro 1.000,00 di ammenda mesi 4 di arresto.

Convertita la pena detentiva in euro 9.000,00 di ammenda.

Pena finale complessiva euro 10.000,00 di ammenda.

Sanzione amministrativa accessoria: sospensione della patente di guida per anni uno e mesi 4. Confisca del veicolo se di proprietà del contravventore. In caso di veicolo di proprietà di terzo estraneo al reato: sospensione della patente di guida per anni due.

PENA IN CASO DI PATTEGGIAMENTO ENTRO LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

p.b. euro 1.500,00 di ammenda e mesi 6 di arresto, aumentata ai sensi del co. 1, 4° periodo dell'art. 187 c.d.s. e art. 63 co. 4 c.p. a euro 2.000,00 di ammenda e mesi 8 di arresto, ridotta ex art. 444 c.p.p. alla

Pena finale di euro 1.400,00 di ammenda e mesi 5 e giorni 10 di arresto.

Sanzione amministrativa accessoria: sospensione della patente di guida per anni uno e mesi 4. Confisca del veicolo se di proprietà del contravventore. In caso di veicolo di proprietà di terzo estraneo al reato: sospensione della patente di guida per anni due.

PENA IN CASO DI PATTEGGIAMENTO DOPO LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

p.b. euro 2.000,00 di ammenda e mesi 9 di arresto, aumentata ai sensi del co. 1, 4° periodo dell'art. 187 c.d.s. e art. 63 co. 4 c.p. a euro 2.700,00 di ammenda e mesi 12 di arresto, ridotta ex art. 444 c.p.p. alla

Pena finale di euro 1.800,00 di ammenda e mesi 8 di arresto.

Sanzione amministrativa accessoria: sospensione della patente di guida per anni uno e mesi 4. Confisca del veicolo se di proprietà del contravventore. In caso di veicolo di proprietà di terzo estraneo al reato: sospensione della patente di guida per anni due.

ATTENZIONE: Nel caso di violazione dell'art. 187 da parte dei conducenti indicati dall'art. 186-bis lett. d) (conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati) è prevista la REVOCA della patente di guida (cfr. art. 187, co. 1).